

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“DIABETE ITALIA RETE ASSOCIATIVA”

Approvato il giorno 8/10/2024

SOMMARIO

Titolo I.....	3
Costituzione e scopi.....	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV”	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività.....	4
Titolo II.....	7
Struttura della rete	7
Art.4 - Struttura organizzativa della rete	7
Titolo III	8
Norme sul rapporto associativo	8
Art.5 - Norme sull'ordinamento interno.....	8
Art.6 - Associati.....	8
Art.7 - Procedura di ammissione.....	9
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	9
Titolo IV.....	11
Organi sociali	11
Art.9 - Organi dell'Associazione.....	11
Art.10 - Delegati.....	11
Art.11 - L'Assemblea: composizione e competenze.....	11
Art.12 - L'Assemblea: modalità di funzionamento.....	12
Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e regole di funzionamento.....	13
Art.14 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....	15
Art.15 - I Vicepresidenti.....	15
Art.16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....	15
Art.17 - Il Comitato scientifico	16
Art.18 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.....	16
Art.19 - Competenze dell'organo di controllo.....	16
Titolo V.....	18
I libri sociali.....	18
Art.20 - Libri sociali e registri	18
Titolo VI.....	19



Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	19
Art.21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro	19
Art.22 - Risorse economiche.....	19
Art.23 - Bilancio di esercizio	19
Titolo VII.....	20
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	20
Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	20
Titolo VIII.....	21
Disposizioni transitorie e finali	21
Art.25 - Disposizioni transitorie.....	21
Art.26 - Norme di rinvio.....	21



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "Diabete Italia Rete Associativa", di seguito indicata anche come "Diabete Italia" o come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bolzano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Bolzano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come "Runts"), l'acronimo "ODV" deve essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runts, la denominazione dell'Associazione diventa quindi "Diabete Italia Rete Associativa ODV", abbreviato in "Diabete Italia ODV".
2. L'Associazione deve da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. In caso di cancellazione dal Runts, l'acronimo "ODV" non può più essere utilizzato.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, comma 1, lettere c), d), h), i), m), u) e w) del Codice del Terzo settore, come di seguito elencate e specificate:
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o delle attività di interesse generale elencate al presente comma;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente comma, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) sensibilizzare in merito alle diverse tipologie di diabete, promuovere l'informazione e la conoscenza in merito ad esse, al fine di favorire l'integrazione e l'inserimento sociale delle persone con diabete all'interno della comunità;
- b) promuovere l'educazione delle persone con diabete e delle loro famiglie, per favorire la conoscenza della malattia, la diagnosi precoce e la cura efficace delle persone che ne sono colpite;
- c) promuovere e diffondere i generali principi di prevenzione in materia sanitaria, in particolare educando a stili di vita sani e corretti, intesi come fondamentali fattori di benessere, di crescita e di sviluppo sociale ed economico;
- d) promuovere la ricerca scientifica ed operativa sul diabete e diffonderne i risultati, aderendo a progetti anche di rilevanza nazionale ed internazionale, a ricerche epidemiologiche, a progetti di prevenzione e ricerca di nuove soluzioni tecnologiche e di cura;
- e) promuovere e supportare le attività degli enti associati, e rappresentare gli stessi presso le istituzioni pubbliche;
- f) tutelare e difendere presso le istituzioni pubbliche i diritti degli individui affetti da diabete e delle loro famiglie;
- g) migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie in relazione al diabete, oltre che contribuire a diffondere l'informazione nei confronti della cittadinanza sulle cure e sui servizi presenti a livello nazionale ed internazionale;
- h) promuovere e sviluppare la cultura e il lavoro di rete fra diversi soggetti, sia privati che pubblici, per migliorare la condizione delle persone affette da malattie croniche;
- i) promuovere il volontariato, la partecipazione e la cittadinanza attiva.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l'Associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti associati e delle loro attività di interesse generale;
- b) rappresentanza degli enti associati, assistenza e tutela degli stessi presso enti, organizzazioni e istituzioni di carattere nazionale ed internazionale;
- c) rappresentanza degli individui affetti da diabete e delle loro famiglie, e partecipazione presso gli organismi istituzionali di riferimento anche al fine di incidere nelle scelte organizzative e di dispensazione di farmaci e presidi, oltre che di elaborare proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in disposizioni normative;

- d) promozione della collaborazione e della cooperazione tra gli enti associati, facilitazione dello scambio di esperienze e di competenze affinché essi, nella loro autonomia, possano realizzare al meglio le proprie finalità istituzionali, anche attraverso l'assunzione di obiettivi, metodi, strumenti ed attività comuni;
- e) promozione della crescita delle associazioni aderenti e della creazione di Federazioni regionali laddove queste non siano presenti;
- f) promozione ed organizzazione di eventi ed iniziative di carattere culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo, corsi, laboratori, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, in relazione alle finalità istituzionali;
- g) promozione ed organizzazione di progetti ed iniziative didattiche ed informative negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con l'obiettivo di promuovere l'educazione e la conoscenza in merito al diabete;
- h) sostegno finanziario, anche attraverso bandi per borse di studio e premi scientifici, alle attività di ricerca scientifica e di diffusione delle conoscenze sui sintomi, oltre che in merito alla prevenzione, all'assistenza e alla terapia in relazione alle diverse tipologie di diabete;
- i) adesione a progetti di ricerca scientifica realizzati a qualsiasi livello, così come a ricerche epidemiologiche, a progetti di prevenzione e ricerca di nuove soluzioni tecnologiche in relazione alle diverse tipologie di diabete;
- j) collaborazione con le società scientifiche al fine di favorire la diffusione delle corrette informazioni sulla malattia;
- k) sostegno e collaborazione con le strutture sanitarie, anche tramite il finanziamento, laddove possibile, per l'acquisto di attrezzature, macchinari e altri strumenti indispensabili all'assistenza e alla terapia in relazione al diabete, oltre che di altro materiale che possa migliorare i servizi e le attività di tali strutture;
- l) cura e redazione di articoli, periodici, riviste, documenti, ed altre pubblicazioni e opere letterarie, anche in formato elettronico e a carattere multimediale, al fine di informare in merito alle finalità istituzionali e alle attività dell'Associazione e degli enti associati;
- m) promozione e/o finanziamento e/o realizzazione e/o partecipazione a proposte ed iniziative progettuali relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- n) promozione e cura della ricerca e formazione di nuovi volontari, al fine di favorirne l'inserimento all'interno delle attività svolte dall'Associazione;
- o) collaborazione con e sostegno di associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro con finalità analoghe o affini a quelle dell'Associazione, anche aderendo ad essi, e promozione della creazione di forme aggregative in rappresentanza delle malattie croniche;
- p) creazione di reti e collaborazioni proattive con organismi politici, amministrativi e sanitari, al fine di perseguire le finalità dell'Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
- q) svolgimento di ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. Competente a deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e a documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, è il Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II

Struttura della rete

Art.4 - Struttura organizzativa della rete

1. Con lo scopo della più ampia adesione, partecipazione e rappresentatività, sono istituite le seguenti categorie di associati:

- a) diabete tipo 1 e tipo 2 nell'età evolutiva ("Young");
- b) diabete tipo 1 maggiorenni ("Type 1");
- c) diabete tipo 2 maggiorenni ("Type 2").

Le modalità operative di tali categorie sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

2. I livelli organizzativi della rete si declinano in:

- a) livello centrale nazionale, operante a favore di tutte le categorie di cui al precedente comma 1;
- b) livello delle regioni e province autonome, operante a favore di tutte le categorie di cui al precedente comma 1 per il tramite delle Federazioni regionali;
- c) livello locale, operante a favore di una o più categorie di cui al precedente comma 1 per il tramite delle Associazioni locali.

3. Diabete Italia intende operare al livello centrale nazionale, consolidando e promuovendo (laddove non presenti) le Federazioni regionali.

4. Per Federazione regionale si intende un'associazione che aderisce a Diabete Italia, che svolge la sua attività a livello delle regioni e province autonome e i cui associati sono le Associazioni locali di cui al successivo comma 5.

5. Per Associazione locale si intende un'associazione che opera a livello locale, aderisce alla Federazione regionale laddove esistente e ha come associati le persone fisiche.

6. Per quanto riguarda i rapporti fra Diabete Italia, le Federazioni regionali e le Associazioni locali, sono contemplati i seguenti casi:

- a) in una regione o provincia autonoma in cui esiste una Federazione regionale di cui al comma 4, non è possibile per le associazioni che operano a livello territoriale associarsi direttamente a Diabete Italia, indipendentemente dal fatto che queste aderiscano o meno alla Federazione;
- b) in una regione o provincia autonoma in cui non esiste una Federazione regionale, le associazioni che operano a livello territoriale possono associarsi direttamente a Diabete Italia come Associazioni locali di cui al precedente comma 5.

7. Nel caso contemplato alla lettera b) del precedente comma 6, nel momento in cui si costituisca una Federazione regionale oppure un ente associativo di secondo livello già esistente aderisca a Diabete Italia come Federazione regionale, le Associazioni locali che aderivano direttamente a Diabete Italia decadono da associati diretti a favore della Federazione regionale, la quale acquisisce i diritti sociali fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati. Le associazioni decadute da associato diretto mantengono lo status di associato indiretto a Diabete Italia solo qualora aderiscano alla Federazione regionale in quanto Associazioni locali.

Titolo III

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno, la struttura di governo, la composizione ed il funzionamento degli organi sociali sono ispirati ai principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Possono far parte di Diabete Italia come associati diretti le Federazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano legalmente costituite e le Associazioni locali con sede nelle regioni in cui non esiste una Federazione regionale.
2. Nei territori dove esiste una Federazione regionale le Associazioni locali che vi aderiscono sono associate indirette a Diabete Italia ed esercitano i diritti previsti dal presente articolo solo per mezzo della Federazione regionale a cui sono associate. Le disposizioni seguenti si applicano quindi ai soli associati diretti.
3. Non è prevista l'adesione diretta a Diabete Italia di persone fisiche.
4. Possono essere ammessi come associati le associazioni di cui al precedente comma 1, che siano in possesso della qualifica di organizzazione di volontariato (ODV) o di associazione di promozione sociale (APS). Il numero delle associazioni di promozione sociale non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle organizzazioni di volontariato.
5. Gli enti che chiedono l'adesione a Diabete Italia devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituite con un proprio codice fiscale assegnato;
 - b) avere sede sul territorio nazionale;
 - c) essere regolarmente iscritte al Runts come organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
 - d) avere i medesimi scopi di Diabete Italia;
 - e) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - f) accettare integralmente e rispettare lo Statuto, il Regolamento attuativo, il Codice etico e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - g) versare, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo che si tratti di prima iscrizione, una quota associativa annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo;
 - h) integrare i propri dati presso il Runts comunicando, nelle forme previste, l'affiliazione a Diabete Italia quale rete associativa ai sensi dell'art.41 del Codice del terzo settore, nonché informare i propri associati di detta condizione affinché facciano lo stesso. Il Consiglio Direttivo deve comunicare per iscritto tale obbligo a tutti gli associati.
6. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo

dei 30 (trenta) giorni successivi. La disciplina ulteriore delle modalità di accesso è contenuta nel Regolamento attuativo.

7. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

8. Tutte le Associazioni aderenti sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto a Diabete Italia ma sono tenute ad operare secondo i principi indicati dalla stessa. Le Federazioni regionali aderenti sono tenute a modificare il proprio nome secondo lo schema "Diabete Italia-nome regione o provincia autonoma" e sono tenute ad adottare il logo ufficiale di Diabete Italia come proprio logo con personalizzazione della specifica regione o provincia autonoma, definita dal Consiglio Direttivo di Diabete Italia.

9. Diabete Italia concede l'uso del marchio, del logo e di ogni altro segno distintivo, vigila sul corretto utilizzo ed interviene in caso di abuso o uso non conveniente o inopportuno secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo. La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del logo e di ogni altro segno distintivo è esercitata nello specifico dal Consiglio Direttivo.

10. L'adesione a Diabete Italia è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Le modalità di adesione prevedono l'invio di una richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo di Diabete Italia e deliberata dal Consiglio Direttivo della richiedente.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Il nuovo associato deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. La domanda di ammissione può essere presentata anche attraverso l'utilizzo di appositi strumenti digitali eventualmente individuati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini indicati nei commi precedenti.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) scioglimento dell'ente associato o perdita da parte dello stesso dei requisiti necessari per l'ammissione. La decadenza da associato è in tal caso immediata ed avviene tramite semplice ratifica del Consiglio Direttivo e comunicazione per iscritto all'ente interessato. L'ente associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo di Diabete Italia l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari per l'ammissione;

- b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso;
 - c) mancato pagamento della quota associativa annuale entro la fine dell'esercizio sociale. L'associato che non ha provveduto al versamento entro tale termine decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile e lo comunica all'ente interessato. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto. Gli associati che non abbiano versato la quota associativa entro il termine previsto dall'art.6, comma 5, lettera g) del presente Statuto non possono usufruire dei servizi dell'Associazione, possono partecipare alle assemblee ma senza diritto di voto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
 - d) mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art.6, comma 5, lettera h) del presente Statuto, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea ordinaria non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
5. Conseguenza accessoria alla perdita della qualità di associato è l'inibizione all'utilizzo del logo ufficiale di Diabete Italia, oltre che di ogni altro segno distintivo.

Titolo IV

Organi sociali

Art.9 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore o, dove non ricorrono, per volontà dell'Assemblea.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.10 - Delegati

1. Per ogni regione o provincia autonoma gli associati di riferimento sono chiamati ad eleggere 1 (un) delegato in Assemblea per ogni categoria di cui all'art.4, comma 1 del presente Statuto, in numero complessivo di 3 (tre).

2. I delegati rappresentano gli enti associati nell'Assemblea di Diabete Italia.

3. Sono eleggibili come delegati nelle diverse categorie coloro che siano diretta espressione della specifica categoria o che, per comprovata esperienza nell'ambito delle tematiche della categoria stessa, risultino persone esperte in essa, secondo quanto stabilito dal Regolamento attuativo.

4. Per le regioni o province autonome in cui è presente una Federazione regionale, i delegati sono eletti dall'Assemblea della Federazione stessa fra gli associati degli enti associati alla Federazione, in regola con l'eventuale pagamento della quota associativa.

5. Per le regioni o province autonome in cui non è presente una Federazione, i delegati devono essere eletti dalle singole Associazioni locali aderenti a Diabete Italia fra i propri associati in regola con l'eventuale pagamento della quota associativa. Solo per questo ultimo caso è possibile la nomina di un numero di delegati inferiore a 3 (tre), nel rispetto delle specificità operative delle singole Associazioni.

6. Le Federazioni regionali procedono autonomamente all'elezione dei 3 (tre) delegati, tramite una votazione assembleare. Per le regioni o province autonome con sole Associazioni locali aderenti, l'elezione dei 3 (tre) delegati è organizzata da Diabete Italia, secondo le modalità stabilite nel Regolamento attuativo.

Art.11 - L'Assemblea: composizione e competenze

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è il massimo organo deliberante di Diabete Italia, è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, rappresentati dai delegati.

2. L'Assemblea dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcun limite temporale. Le modalità di elezione sono disciplinate dall'art.10 del presente Statuto e dal

Regolamento attuativo. Le cause di decadenza e le modalità di sostituzione dei delegati sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

4. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) approvare il Regolamento attuativo e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

5. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei delegati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei delegati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

7. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

8. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole del 70% (settanta per cento) dei presenti.

9. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati aventi diritto di voto. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.12 - L'Assemblea: modalità di funzionamento

1. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ogni ente associato vota per mezzo dei delegati che lo rappresentano. Ogni delegato ha diritto ad un voto.

3. Non è ammesso il voto per delega da parte degli associati.

4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per tutti gli adempimenti di legge e statutari, ed è convocata dal Presidente a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
5. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei delegati.
6. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, anche in modalità mista, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo.
7. Il voto può essere espresso anche in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le relative modalità di esercizio sono disciplinate nel Regolamento attuativo.
8. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
9. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve pervenire agli associati almeno 30 (trenta) giorni prima della data della riunione; solo per problemi di particolare urgenza tale periodo può essere ridotto a 15 (quindici) giorni. La convocazione deve essere fatta per lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'ordine del giorno.
10. Presiede l'Assemblea il Presidente di Diabete Italia. La presidenza dell'Assemblea può essere ricoperta in via straordinaria da un suo componente presente alla riunione ed eletto con voto palese. A detta elezione si può procedere soltanto previa richiesta della maggioranza dei presenti.
11. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, il diritto a intervenire e nomina, tra i presenti, un segretario.
12. Delle riunioni assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante. Detto verbale, a cura del Consiglio Direttivo, è trascritto nell'apposito libro sociale (cartaceo o telematico) e trasmesso entro 30 (trenta) giorni a tutti gli associati.

Art.13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e regole di funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra i delegati che la compongono.
2. Il numero di consiglieri è di 9 (nove), eletti in rappresentanza delle categorie di associati di cui all'art.4, comma 1 del presente Statuto secondo la seguente proporzione: 3 (tre) in rappresentanza della categoria "Young", 3 (tre) in rappresentanza della categoria "Type 1" e 3 (tre) in rappresentanza della categoria "Type 2".
3. Il mandato del Consiglio Direttivo coincide con quello dell'Assemblea e i suoi componenti possono essere rieletti senza alcun limite temporale. La procedura e le modalità di elezione, così come le cause di incompatibilità, sono disciplinate dal Regolamento attuativo.
4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
5. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) nominare il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
 - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - g) predisporre il Regolamento attuativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - h) redigere ed approvare gli eventuali ulteriori regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, che non possono essere in contrasto con i regolamenti approvati dall'Assemblea;
 - i) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
 - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - q) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
7. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.
8. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 (quattro) volte l'anno, su convocazione del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei componenti. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
10. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
12. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
13. Le sedute del Consiglio Direttivo sono regolarmente aperte ai membri del Comitato scientifico, che intervengono con diritto di parola ma non con diritto di voto.

14. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, e può votare in modalità elettronica, secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea e specificate nel Regolamento attuativo.

15. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo e la stessa persona non può essere nominata per più di 2 (due) mandati consecutivi.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente indica il Vicepresidente che lo sostituisce. In caso di assenza o impedimento di tutte e due i Vicepresidenti spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

7. In caso di decadenza del Presidente, è il Vicepresidente che ha ricevuto più voti ad assumere la presidenza provvisoria fino a convocazione del nuovo Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di parità di voti è il Vicepresidente più anziano ad assumere l'incarico.

Art.15 - I Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel numero di 2 (due).

2. Essi coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento.

Art.16 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. Le cause di decadenza dalla carica di consigliere sono disciplinate dal Regolamento attuativo.

2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per i motivi indicati nel Regolamento, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente più anziano di età, deve convocare tempestivamente un'Assemblea al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. Il nuovo Consiglio Direttivo così eletto rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'Assemblea.

Art.17 - Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da società scientifiche ed enti che per statuto operino esclusivamente o con focus specifici nell'ambito del diabete. Queste vengono rappresentate in seno al Comitato da rappresentanti nominati dal proprio organo esecutivo, secondo quanto previsto dal Regolamento attuativo.

2. L'adesione al Comitato scientifico avviene su richiesta scritta dell'ente candidato indirizzata al presidente del Comitato scientifico e deve essere approvata dal Comitato scientifico stesso e ratificata dal Consiglio Direttivo di Diabete Italia.

Art.18 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile.

2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

3. Se si tratta di organo collegiale, viene nominato al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.19 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1 del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Titolo V

I libri sociali

Art.20 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.



Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.21 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti, da lasciti e donazioni;
 - c) dalle risorse economiche elencate nel successivo art.22;
 - d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.22 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.23 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per depositare al Runts il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.24 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.



Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art.25 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore, rimangono in carica sino alla loro naturale e precedente scadenza.
2. Con riguardo ai limiti di mandato previsti per il Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato scientifico dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, si tiene conto anche dei mandati dagli stessi già effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. In conformità a quanto previsto dall'art.26, comma 5 del Codice del Terzo settore, nel Consiglio Direttivo di Diabete Italia siedono i Presidenti di AGD Italia, ANIAD e Diabete Forum, nominati dai rispettivi enti. Essi rimangono in carica sino alla loro naturale e precedente scadenza.
4. Fino all'operatività delle disposizioni relative al nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.104, comma 2 del Codice del Terzo settore, possono associarsi a Diabete Italia anche le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe unica, in deroga a quanto previsto dall'art.6, comma 4 del presente Statuto.

Art.26 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente

Ing. Stefano Nervo

La segretaria

Anna Vanzo



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI MERANO
AGENTUR DER EINNÄHMEN - TERRITORIALES AMT MERAN
Registrato in data odierna
Registriert mit heutigem Datum

al n./ unter Nr.

Serie 3

Esatti € / Eingezahlt € **ESENTE/STEUERFREI**
L'assistente - Der Assistent*
(Elyas Cecchinato)

* firma su delega del Direttore Provinciale (Egon Sanin)



01.03.2024